



COMUNE DI CAVIZZANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 6 del Consiglio Comunale

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2024-2025, NOTA INTEGRATIVA, PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2024-2025 (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre addi **ventidue** mese di **Febbraio** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

RIZZI GIANNI	SINDACO	Presente
ANGELI TIZIANO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BONTEMPELLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CARMINATI GINOUVES MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
PADERNO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI GILDA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI PIERO	CONSIGLIERE	Presente
RUATTI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
RUATTI SILVIA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ZANOLLI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianni Rizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri PADERNO ANDREA, RIZZI PIERO.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2024-2025, NOTA INTEGRATIVA, PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2024-2025 (ARTT. 170 E 174 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.). ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Rilevato altresì che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dei programmi per la spesa;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale Delibera n. 39 del 21/12/2022 Pag. 3 a 13 n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei D.M. 01.03.2019 e 01.08.2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo";

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023-2024-2025;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Verificato che l'articolo 1 comma 775 della L. n. 197/2022 - in G.U. n. 303 Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 -, ha ulteriormente spostato al 30 aprile 2023 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2023 degli Enti Locali, già fissato al 31 marzo 2023 dal DM 13 dicembre 2022 e applicabile anche a livello Locale ai sensi del Paragrafo n. 9 protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2023.

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 27 aprile 2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021 e la deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 6 aprile 2022 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2023, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

Viste le relative deliberazioni:

- deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data 16/02/2023 avente ad oggetto: "Servizio acquedotto. Approvazione tariffe anno 2023";
- deliberazione della Giunta comunale n. 8 di data 16/02/2023 avente ad oggetto: "Servizio fognatura. Approvazione tariffe anno 2023";

che potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia Autonoma di Trento (art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 – Legge finanziaria 2007 – e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019 la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018.... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa;

Vista la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che il Comune di Cavizzana non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai*

loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci (...)”;

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: “Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente decreto, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119 secondo comma, della Costituzione.”;

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e seguenti della legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che “*Gli enti.... si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.*”;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

Dato atto che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del D.U.P. semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2018);

Vista la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2024-2025, redatta a seguito delle intervenute novità normative sia a livello nazionale che provinciale, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente previsti dalla normativa in vigore, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale

Considerato che lo schema di Nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo pertanto è previsto secondo i principi previsti dall'Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011;

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel D.U.P.), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 21 marzo 2021 si è stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di prendere atto che l'ente allegherà, a rendiconto, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al Decreto Ministeriale 11 novembre 2019.;

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 non è stato applicato avanzo di amministrazione;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 è stato iscritto il Fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2023-2024-2025, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli discendenti dal quadro normativo aggiornato con le disposizioni del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 che conferma la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021;

Evidenziato che, ai sensi degli artt. 162, 165, e 172 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18bis del D. Lgs. n. 118 del 2011 il bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 (Allegato 4) presenta gli allegati predisposti come richiesto dalla normativa vigente;

Vista la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta comunale, non sono pervenuti emendamenti da parte di nessun consigliere;

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri per i quali si rimanda al verbale della presente seduta;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025, dei relativi allegati, della Nota integrativa e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023- 2024-2025;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m., il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2015 ed allegato, ai sensi del comma 3, il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione 9 febbraio 2023 n. 6, ha approvato lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole allo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 con il parere di data 10 febbraio 2023;
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con il parere di data 13 febbraio 2023, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- la comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuto deposito del Documento unico di programmazione 2023-2025 e del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con relativi allegati è stata effettuata con nota prot. n. 320 del 10 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 07.07.2016 n. 20;
- il Regolamento di contabilità vigente, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Atteso che, per adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese, ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 09= contrari n. 0= e astenuti n. 0= su n. 09= consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2024-2025 che si configura come D.U.P. definitivo (**Allegato 1**) dando atto che in esso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente previsti dalla normativa in vigore.
2. Di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 (**Allegato 2**).
3. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati (**Allegato n. 3**), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

TITOLI DELL'ENTRATA	2023	2024	2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	903.954,41	0,00	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERQUATIVA	47.230,00	47.230,00	47.230,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	212.465,86	172.397,63	171.497,63
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	112.885,00	110.925,00	110.925,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	803.107,49	90.000,00	40.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE DEI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
TOTALE	2.344.642,76	685.552,63	634.652,63
TITOLI DELLA SPESA	2023	2024	2025
AVANZO E FONDI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	382.111,37	330.552,63	329.652,63
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.697.531,39	90.000,00	40.000,00
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA TESORIERE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
TOTALE	2.344.642,76	685.552,63	634.652,63

4. Di approvare gli altri allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (**Allegato n. 4**), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
5. Di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e gli altri allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (**Allegato 4**);
6. Di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012.
7. Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di data 16 marzo 2022, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
9. Di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (così come emendato) verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
10. Di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà lo strumento di Gestione per il triennio 2023-2025;

11. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104. ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
12. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli n. 09=, contrari n. 0= e astenuti n. 0= su n. 09= consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Gianni Rizzi

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 23/02/2023 al giorno 05/03/2023.

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Deliberazione divenuta esecutiva il 22/02/2023 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana, 22/02/2023

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Cavizzana, 22/02/2023

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cavizzana, 23/02/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Osele